

COMUNE DI COMO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	DEFINIZIONE DELLE ENTRATE
ART. 3	AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
ART. 4	RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I INDIVIDUAZIONE E GESTIONE

ART. 5	ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
ART. 6	FORME DI GESTIONE
ART. 7	SOGGETTI RESPONSABILI DEI TRIBUTI

CAPO II I CONTROLLI

ART. 8	ATTIVITA' DI CONTROLLO
ART. 9	SCELTE DELLE AZIONI DI CONTROLLO
ART. 10	LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO
ART. 11	SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI
ART. 12	NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

CAPO III SANZIONI

- ART. 13** SANZIONI
- ART. 14** CAUSE DI NON PUNIBILITA'
- ART. 14 bis** RAVVEDIMENTO OPEROSO

CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- ART. 15** INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 16** AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 17** COMPETENZA
- ART. 18** ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
- ART. 19** PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO
- ART. 20** PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE
- ART. 21** EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE
- ART. 22** ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 23** ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO
- ART. 24** PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
- ART. 25** EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
- ART. 26** RIDUZIONE DELLA SANZIONE
- ART. 27** VALIDITA'

CAPO V STRUMENTI DEFLATIVI

- ART. 28** INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE
- ART. 29** DIRITTO DI INTERPELLO
- ART. 30** AUTOTUTELA

CAPO VI RISCOSSIONE E RIMBORSI

- ART. 31** RISCOSSIONE
- ART. 32** RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 33** RIMBORSI
- ART. 34** DILAZIONE DI PAGAMENTO
- ART. 35** SOSPENSIONE, COMPENSAZIONE ED ACCOLLO DEL VERSAMENTO
- ART. 36** LIMITI DI ESENZIONE PER I VERSAMENTI

CAPO VII CONTENZIOSO

- ART. 37** CONTENZIOSO TRIBUTARIO

TITOLO III

ENTRATE NON TRIBUTARIE

ART. 38	INDIVIDUAZIONE
ART. 39	SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE
ART. 40	GESTIONE DELLE ENTRATE
ART. 41	MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 42	ATTIVITA' DI RISCONTRO
ART. 43	OMISSIONE E RITARDO DEI PAGAMENTI
ART. 44	CONTENZIOSO
ART. 45	RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 46	CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE
ART. 47	TRANSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA ENTRATE NON TRIBUTARIE
ART. 48	RIMBORSI
ART. 49	CREDITI DI MODESTA ENTITA'
ART. 50	DILAZIONI DI PAGAMENTO

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 51	MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
ART. 52	AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 53	VIGENZA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, disciplina in via generale le **entrate comunali**, tributarie e non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti.

Le norme del presente regolamento sono, inoltre, finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione della Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il regolamento, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto Comunale, disciplina, in particolare, le seguenti materie:

- forme di gestione delle entrate;
- controlli (liquidazione e accertamento);
- sanzioni;
- accertamento con adesione;
- strumenti deflativi;
- riscossione e rimborsi;
- contenzioso;

Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

I regolamenti che disciplinano nel dettaglio i singoli tributi e le altre entrate si applicano in quanto non in contrasto con il presente regolamento.

ART. 2 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le entrate patrimoniali come meglio identificate nei successivi articoli, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali e delle addizionali comunali alle imposte erariali.

ART. 3 AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti i singoli tributi e le diverse tipologie di entrate non tributarie oppure, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe.

ART. 4 RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Sono ampiamente resi pubblici, mediante la stampa locale, le emittenti televisive locali, apposito sito comunale Internet ed ogni altro eventuale ulteriore mezzo ritenuto idoneo, le tariffe, le aliquote, i canoni, i prezzi, le modalità di computo, le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e gli adempimenti posti a carico dei cittadini, contribuenti o utenti, aventi carattere generale.

Presso i competenti Uffici ai quali è affidata la gestione di ciascuna entrata e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, vengono fornite tutte le informazioni, necessarie ed utili, attinenti alle entrate tributarie e non tributarie del Comune.

Eventuali informazioni ed istanze possono essere, rispettivamente, chieste e presentate anche mediante posta elettronica da inoltrare all'apposito indirizzo del soggetto competente alla gestione dell'entrata a norma dei successivi articoli.

TITOLO II

ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I INDIVIDUAZIONE E GESTIONE

ART. 5 ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- altri tributi previsti o istituiti con legge.

ART. 6 FORME DI GESTIONE

Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 comma 5, lett. b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
- c) affidamento mediante convenzione, nel rispetto delle norme per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 113, comma 1, lett. e, del d.lgs. 267/2000, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/97, oppure siano già costituite prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 446/97;
- d) affidamento in concessione, nel rispetto delle norme per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del 446/97;
- e) ai concessionari di cui al d.lgs. 13.04.1999 n. 112;

E' in ogni caso privilegiata la gestione diretta. In tale ipotesi non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo.

La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizione di eguaglianza.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nel comma 1, ovvero non iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/97, l'attività di accertamento istruttorio delle entrate tributarie. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica,

finanziaria e morale dell'assegnatario e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come deve essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

ART. 7 SOGGETTI RESPONSABILI DEI TRIBUTI

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un Responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.

A tali soggetti vengono affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento, le specifiche risorse di entrata collegate all'attività svolta dal Servizio di cui sono responsabili.

Il Responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, titolo di studio, capacità ed attitudine.

La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

Il provvedimento deliberativo con cui viene affidato ad un soggetto terzo la gestione di un tributo, ai sensi del precedente articolo, deve indicare anche il Funzionario Responsabile del controllo di tale gestione.

CAPO II I CONTROLLI

ART. 8 ATTIVITA' DI CONTROLLO

I Responsabili di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente, nonché i soggetti di cui all'art. 6, provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

In questa attività i soggetti di cui al primo comma si ispirano al principio di collaborazione con i contribuenti e procedono all'acquisizione d'ufficio dei documenti, dei certificati e di ogni informazione in possesso del Comune o di altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dell'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente).

Qualora ciò non risulti possibile verrà contattato il contribuente per i necessari chiarimenti e per l'accertamento di tutti i dati necessari all'attività di controllo.

In presenza di incertezze in ordine a fatti o circostanze dalle quali possa derivare l'irrogazione di una sanzione, il contribuente, a mezzo servizio postale, deve essere preventivamente contattato ed invitato a chiarire, entro 30 giorni, la propria posizione.

Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, ai soggetti indicati nell'art. 6, in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

La Giunta comunale, sentito il Responsabile, può affidare a terzi, con convenzione, ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

ART. 9 SCELTE DELLE AZIONI DI CONTROLLO

I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con altro provvedimento motivato nel quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Nella individuazione delle operazioni di controllo l'organo competente deve privilegiare l'attività di controllo sostanziale.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p, del d.lgs. 446/97, ed ai fini del potenziamento dell'azione di controllo in materia di ICI, la Giunta può individuare compensi incentivanti a favore del personale addetto al controllo in misura percentuale alle somme effettivamente riscosse a titolo di imposta ed interessi.

ART. 10 LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO

L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, dai quali possa derivare l'emissione di un provvedimento di liquidazione o di accertamento, il contribuente deve essere preventivamente invitato, a mezzo servizio postale, a fornire i chiarimenti necessari, o a fornire i documenti mancanti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

I provvedimenti, o avvisi, di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge.

ART. 11 SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI

Gli atti sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio e, per i tributi ove è prevista la figura, dal Responsabile del tributo. In caso di affidamento ai soggetti terzi di cui all'art. 6, gli atti sono sottoscritti dai soggetti medesimi.

Qualora la compilazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.

ART. 12 NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

Gli avvisi e gli atti possono essere notificati oltre che a mezzo di messo comunale, o da eventuale altro soggetto abilitato, anche mediante l'invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento direttamente dall'ufficio tributario, osservando le disposizioni di cui all'art. 14 della legge 20 dicembre 1982 n. 890.

Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna a mani dell'atto, da parte di persona addetta all'ufficio.

CAPO III SANZIONI

ART. 13 SANZIONI

Le sanzioni relative alle entrate tributarie, determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi 18.12.1997 nn. 471, 472, 473 sono irrogate dal Dirigente del Servizio Tributi, ovvero dal funzionario Responsabile del tributo, per i tributi per i quali è prevista tale figura, ed in caso di affidamento a terzi, dai soggetti medesimi, nell'ambito delle misure minime e massime previste dalla normativa.

Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per eliminazione e attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità ed alle condizioni economiche e sociali.

Nella graduazione delle misure di sanzione i soggetti di cui al comma 1 osservano i seguenti criteri oggettivi:

- la violazione è da considerarsi meno grave qualora:
 - a) il contribuente abbia presentato la denuncia spontaneamente prima dell'accertamento da parte del Comune;
 - b) il contribuente abbia rettificato la denuncia spontaneamente prima dell'accertamento da parte del Comune;
 - c) il contribuente abbia provveduto al versamento spontaneamente prima dell'accertamento da parte del Comune;
 - d) il contribuente abbia commesso imprecisioni nella compilazione di atti, documenti e questionari;
- la violazione è da considerarsi più grave qualora:
 - a) l'infedeltà, l'omissione della denuncia e l'omissione del versamento venga accertata direttamente dall'ufficio;
 - b) il contribuente non abbia provveduto all'invio dei questionari o documenti richiesti.

L'atto di contestazione della sanzione deve riportare l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, la determinazione degli elementi probatori e delle norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione della sanzione stessa oltre che della sua entità, i minimi edittali fissati dalla legge per ciascuna violazione e l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto della definizione agevolata.

L'individuazione dei criteri soggettivi (personalità dell'autore – condizioni economiche e sociali), stante la natura personale della sanzione, è effettuata tenendo conto, rispettivamente, dei precedenti fiscali e della situazione reddituale e patrimoniale del trasgressore

ART. 14 CAUSE DI NON PUNIBILITA'

La comminazione della sanzione è esclusa qualora:

- a) la violazione sia originata da oggettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie;
- b) la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta. E' tale l'inadempienza da cui non scaturisca intralcio all'attività di accertamento del Comune.

Sono in ogni caso sanzionabili le violazioni dei termini per la presentazione della dichiarazione, le violazioni dei termini per effettuare i versamenti, le omissioni e gli errori nell'indicazione dei dati necessari per l'individuazione del presupposto del tributo.

ART. 14 bis RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che effettuano il versamento del tributo in **ritardo** rispetto alla scadenza prevista, possono avvalersi dell'istituto del "ravvedimento operoso" e regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto aumentato:

- di una sanzione del **3,75 %** (1/8 della sanzione prevista del 30%) se il pagamento avviene entro **30** giorni dal termine;
- di una sanzione del **6 %** (1/5 della sanzione prevista del 30%) se il pagamento avviene oltre 30 giorni ma entro **due** anni dal termine;
- degli interessi legali maturati per ogni giorno di ritardo rispetto al termine entro il quale doveva essere effettuato il pagamento.

Per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, poiché il sistema di riscossione tramite ruolo ordinario non rende applicabile la procedura del versamento contestuale alla regolarizzazione, il ravvedimento si perfeziona con le seguenti modalità:

- rimozione dell'inadempimento, ovvero presentazione della denuncia omessa o integrazione / rettifica della denuncia infedele o incompleta entro il termine di 30 giorni o di due anni dall'omissione o dalla presentazione della denuncia infedele/incompleta;
- esecuzione dei pagamenti, comprensivi della sanzione ridotta applicata d'ufficio nella misura indicata nel 1° comma e degli interessi moratori, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento a seguito dell'iscrizione a ruolo.

I contribuenti che non hanno effettuato i versamenti dovuti e non hanno presentato entro i termini stabiliti le dichiarazioni previste dalle disposizioni normative afferenti i vari tributi comunali, possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso presentando la dichiarazione ed effettuando il versamento dovuto, maggiorato degli interessi legali maturati e della sanzione ridotta:

- pari al **12,5%** (1/8 della sanzione minima), se la regolarizzazione avviene entro il termine di **90** giorni decorrenti dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione;
- pari al **20%** (1/5 della sanzione minima), se la regolarizzazione avviene entro il termine di **due** anni decorrente dalla data entro cui doveva essere presentata la dichiarazione.

I contribuenti che hanno versato parzialmente il tributo dovuto ed hanno presentato dichiarazione infedele e/o incompleta, possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso presentando la dichiarazione integrativa e/o di rettifica della precedente ed effettuando il maggiore versamento dovuto, maggiorato degli interessi legali maturati e della sanzione ridotta:

- pari al **6,25%** (1/8 del minimo), se la regolarizzazione avviene entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione;
- pari al **10%** (1/5 della sanzione minima), se la regolarizzazione avviene entro il termine di **due** anni decorrente dalla data entro cui doveva essere presentata la dichiarazione.

I contribuenti che, pur effettuando regolarmente i versamenti dovuti, non hanno presentato entro i termini stabiliti le dichiarazioni previste dalle disposizioni normative afferenti i vari tributi comunali, possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso regolarizzando l'inadempimento nonché effettuando il versamento delle seguenti sanzioni ridotte:

- euro **6,38** (1/8 del minimo), se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a **90** giorni;
- euro **10,20** (1/5 del minimo) , se la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore a **90** giorni ma entro **due** anni dalla naturale scadenza;

Il versamento della sanzione ridotta e del tributo dovuto deve essere effettuato utilizzando l'apposito bollettino di c/c postale per il pagamento delle violazioni dei tributi locali barrando la casella "ravvedimento" e quella relativa al tributo cui si riferisce il pagamento.

Dovrà, inoltre, essere compilata e consegnata allo sportello del Settore Entrate Tributarie una comunicazione di avvenuta regolarizzazione dell'inadempimento, cui dovrà essere allegata copia del versamento effettuato.

E' esclusa la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso qualora la violazione sia stata già constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (anche se riferiti ad altri anni d'imposta) delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 15 INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il Comune, al fine di contenere al minimo le controversie tributarie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti.

ART. 16 AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti in rettifica o d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano dal campo applicativo dell'istituto le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione.

ART. 17 COMPETENZA

Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario Responsabile del tributo, ovvero, per i tributi ove non è presente tale figura, il Dirigente del Servizio Tributi o i soggetti di cui all'art. 6.

ART. 18 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 19 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, invia al contribuente l'invito a comparire, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica secondo quanto previsto dall'art. 60 del DPR 29.09.1973 n. 600, nel quale sono indicati:

- il tributo accertato e il relativo periodo d'imposta;
- gli elementi di fatto e di diritto su cui fonda l'accertamento suscettibile di adesione;
- il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- la possibilità di applicazione delle sanzioni in misura ridotta;
- l'espressa menzione di quanto previsto dall'art. 26, commi 1 e 2.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

ART. 20 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente al quale è stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 23 comma 1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como, istanza in carta libera per definire con adesione l'accertamento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con deposito alla segreteria del Servizio tributi ovvero presso la sede dei soggetti di cui all'art. 6 dietro rilascio di ricevuta.

L'istanza deve indicare le generalità, il domicilio, il codice fiscale e il recapito telefonico del contribuente, nonché gli estremi dell'avviso di accertamento.

L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento comportando quindi l'implicita rinuncia all'istanza.

In tal caso la rinuncia contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento comportando quindi l'implicita rinuncia all'istanza.

In tal caso la denuncia vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o via fax, formula l'invito a comparire. Il giorno di comparizione deve essere fissato tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dalla ricezione dell'istanza di definizione.

ART. 21 EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE

Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un sintetico verbale redatto da parte dell'ufficio competente.

ART. 22 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore generale o speciale, dal funzionario Responsabile del tributo ovvero, per i tributi ove non è prevista tale figura, dal Dirigente del Servizio Tributi o dai soggetti di cui all'art. 6.

Nell'atto di definizione vanno indicati:

- a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
- b) la motivazione, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- c) la liquidazione del tributo dovuto, interessi e sanzioni;
- d) le modalità, i termini e le garanzie da prestare nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale della somme dovute secondo quanto previsto dal successivo articolo 24.

ART. 23 ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO

Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.

Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale previsto dall'art. 21 comma 4 e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

In tal caso non è impedito al contribuente proporre ricorso contro l'avviso di accertamento.

ART. 24 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano la cifra di Euro 51.645,00.

Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di cui al comma 1 e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applicherà un interesse moratorio su base mensile ragguagliato al vigente tasso legale. Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima versata decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti, fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima.

Per poter optare per il versamento rateale il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria), per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

Se il contribuente non effettua il versamento, dell'intero importo o della prima rata nel termine di cui al comma 1, l'accordo è da considerarsi inesistente.

Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve depositare presso l'ufficio o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Nell'ipotesi di pagamento rateale entro il termine di cui al comma precedente, il contribuente, oltre alla attestazione dell'avvenuto pagamento della prima rata, deve presentare i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.

Solo a seguito del ricevimento della documentazione di cui ai commi 4 e 6 viene rilasciata al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venire meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con immediata escussione della garanzia per un importo pari al debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

In deroga a quanto previsto al comma 1 relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo, si provvede ad iscrivere a ruolo degli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

ART. 25 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso si sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ART. 26 RIDUZIONE DELLA SANZIONE

A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di adesione da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

ART. 27 VALIDITÀ

L'istituto dell'accertamento con adesione, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e succ. modd.

CAPO V STRUMENTI DEFLATIVI

ART. 28 INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE

Al fine di agevolare i contribuenti, il Comune garantisce la massima informazione circa le modalità di adempimento degli obblighi tributari e tende a instaurare rapporti di collaborazione, secondo quanto precisato nell'art. 4.

ART. 29 DIRITTO DI INTERPELLO

Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine a casi circostanziati per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili.

La richiesta di parere deve contenere, quale condizione indispensabile, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.

Il Comune, entro **120** giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente a mezzo posta. Il termine può essere motivatamente sospeso da parte del Comune. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso.

Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo, oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (verifica, questionari ecc.)

In caso di mancata espressione del parere nei termini stabiliti nel comma 3, ovvero in presenza di pareri espressi e successivamente disattesi da parte del Comune attraverso l'emissione di atti impositivi, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

ART. 30 AUTOTUTELA

Il Responsabile della gestione del tributo deve procedere, anche di propria iniziativa, all'**annullamento** o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti se ne riconosca l'illegittimità.

Può, inoltre, disporre la **sospensione** temporanea degli effetti dell'atto che appaia illegittimo, per il tempo necessario ad eliminare ogni incertezza circa la sua legittimità.

Il funzionario responsabile della gestione del tributo può **revocare** i propri provvedimenti qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.

Il provvedimento di annullamento, revisione, sospensione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:

- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

CAPO VI RISCOSSIONE E RIMBORSI

ART. 31 RISCOSSIONE

Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

ART. 32 RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva dei tributi gestiti direttamente dal Comune può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639, oppure può essere affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modifiche e integrazioni.

La riscossione coattiva dei tributi gestiti dai soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, ad esclusione del Concessionario del servizio di riscossione di cui al D.lgs 13.04.99 n. 112, può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639.

Sono attribuite al funzionario Responsabile del tributo, ovvero al Dirigente del Servizio Tributi, ovvero ai soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, la firma dell'ingiunzione per la

riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639, nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e successive modifiche e integrazioni, tutte le attività necessarie alla riscossione.

ART. 33 RIMBORSI

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui il tributo sia stato erroneamente versato a questo Comune anziché al Comune di competenza.

Ove vi sia assenso da parte del comune titolato della riscossione, la somma erroneamente versata a questo Comune può essere direttamente riversata, mediante storno, al Comune di competenza.

Nel caso dell'esercizio di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.

La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Il funzionario Responsabile, il Dirigente del Servizio e i soggetti di cui all'art. 6, entro i termini previsti dalla normativa, ovvero dal regolamento sul procedimento amministrativo, procedono all'esame della richiesta e notificano, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.

Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, anche parziale del credito.

Sulle somme rimborsate spettano interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso o qualora diversamente prevista, dalla data disciplinata dalla normativa istitutiva del tributo.

ART. 34 DILAZIONI DI PAGAMENTO

Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, i Responsabili di ciascun tributo e di ciascuna entrata non tributaria, possono concedere, in seguito a specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima della rateizzazione o dilazione di ventiquattro mesi, salvo casi di particolari difficoltà economiche accertati sulla base di apposita relazione del settore servizi sociali;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di due rate;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

Nel provvedimento con cui si concede il beneficio della rateizzazione o della dilazione di pagamento devono essere chiaramente indicati il numero delle rate e l'importo di ciascuna rata, con la specificazione dell'importo riferito al tributo e di quello riferito agli interessi.

Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 10.330,00, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di idonea garanzia.

Al fine del riconoscimento di dilazioni di pagamento è, comunque, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinati ogni singola entrata, nonché delle disposizioni in materia di riscossione.

ART. 35 SOSPENSIONE, COMPENSAZIONE ED ACCOLLO DEL VERSAMENTO

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere **sospesi o differiti** per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente, nonché nelle ipotesi specifiche previste dai regolamenti adottati per ciascun tributo.

L'obbligo di versamento può essere estinto per **compensazione** con crediti liquidi ed esigibili nei confronti del Comune ed afferenti il medesimo tributo. La compensazione è concessa su istanza del contribuente da presentare almeno 45 giorni prima del termine per l'effettuazione del versamento medesimo.

E' ammesso l'**accollo** del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

ART. 36 LIMITI DI ESENZIONE PER I VERSAMENTI

Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della Legge 15.5.1997 n. 127, non è dovuto il versamento, anche a mezzo ruolo, quando l'importo complessivo annuo dei tributi comunali, ad esclusione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è inferiore o uguale a Euro 21,00.

Se l'importo da versare supera i limiti minimi previsti, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dovuto.

Il Servizio Tributi, o i soggetti di cui all'art. 6, a seguito delle attività istruttorie e di accertamento non procedono alla riscossione del tributo, anche a mezzo ruolo, qualora l'ammontare del tributo, degli interessi e/o della sanzione superi i limiti previsti dal vigente regolamento emanato ai sensi della legge 08.05.1998 n.146.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale o i soggetti di cui all'art. 6 sono esonerati dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procedono alla notificazione degli atti di contestazione di sanzioni, di avvisi di liquidazione, di accertamento e/o non procedono alla riscossione coattiva.

CAPO VII CONTENZIOSO

ART. 37 CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Nelle controversie giudiziarie avanti alle Commissioni Tributarie spetta all'organo di rappresentanza previsto dal vigente Statuto Comunale, costituirsi in giudizio, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello

Tale organo può delegare le proprie funzioni al Dirigente Responsabile del tributo o ad altro dipendente dell'ente; il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

La delega di funzioni prevista dal precedente comma può avvenire, oltre che con procura speciale, ossia riferita ad un singolo procedimento, anche con procura generale, riferita ad un numero indeterminato di procedimenti, con o senza limiti temporali.

Ove necessario la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni dell'ente.

Il Sindaco o il suo delegato può formulare o accettare la proposta di conciliazione di cui all'art. 48 del d.lgs. 31.12.19992, n. 546.

Nelle controversie giudiziarie avanti alle Commissioni Tributarie, i soggetti di cui all'art. 6 sono rappresentati dal proprio legale rappresentante o da un proprio dipendente che sia appositamente delegato dal rappresentante legale, a mezzo di procura speciale o generale.

Qualora in tali controversie sia necessaria l'assistenza legale di un professionista abilitato, questo è scelto ed incaricato dal soggetto di cui al precedente comma, con le modalità previste dalla legge e dal proprio ordinamento.

TITOLO III

ENTRATE NON TRIBUTARIE

ART. 38 INDIVIDUAZIONE

Le entrate comunali non tributarie sono costituite da:

- rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
- proventi dei servizi pubblici;
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- corrispettivi per alienazioni di beni di qualsiasi natura;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti, convenzioni o a titolo di liberalità.

ART. 39 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

La Responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione, ai Responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.

I Responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al Servizio Finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'articolo 179 del "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con decreto legislativo n. 267 del 4 agosto 2000, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al Responsabile del servizio al quale, secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato ai soggetti di cui all'art. 6, il Responsabile, individuato ai sensi dell'art. 7, comma 5, vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

ART. 40 GESTIONE DELLE ENTRATE

La gestione di ogni singola entrata di natura non tributaria, comprese l'attività di liquidazione, accertamento e di riscossione, è effettuata dal competente Ufficio Comunale, secondo le modalità previste dall'eventuale apposito regolamento adottato per la disciplina specifica della singola entrata.

La gestione di specifiche entrate di natura non tributaria può, inoltre, essere affidata a terzi, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale, secondo le modalità di gestione previste dall'art. 6.

ART. 41 MODALITÀ DI PAGAMENTO

In via generale e fermo restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma di natura non tributaria spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) versamento mediante vaglia postale o telegrafico intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
- d) giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- e) mediante assegno circolare;
- f) mediante carta di credito e bancomat presso i servizi abilitati o presso l'apposito sportello interno, se e quando attivato.

Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. d) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

ART. 42 ATTIVITÀ DI RISCONTRO

I Responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico degli utenti o dei debitori dalle leggi e dai regolamenti. In questo ambito i Funzionari si ispirano al principio di collaborazione con l'utente, procedendo, quando possibile, a richiedere allo stesso tutti i chiarimenti e dati necessari alla predetta attività.

Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, ai soggetti di cui all'art. 6.

La Giunta comunale, su proposta motivata del Responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

ART. 43 OMISSIONE E RITARDO DEI PAGAMENTI

La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata dal Responsabile dell'entrata con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o da eventuali altri soggetti abilitati oppure, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante comunicazione via telefax e posta elettronica.

Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

ART. 44 CONTENZIOSO

Nelle controversie giudiziarie in materia di entrate non tributarie si applicano le disposizioni previste dalle vigenti normative e dallo Statuto Comunale.

Nelle controversie amministrative e giudiziarie, i “soggetti terzi” previsti dall’art. 6, cui è affidata la gestione di una o più entrate, sono rappresentati dal proprio legale rappresentante o da un proprio dipendente che sia appositamente delegato dal rappresentante legale, a mezzo di procura speciale o generale.

Qualora in tali controversie sia necessaria l’assistenza legale di un professionista abilitato, questo è scelto ed incaricato dal “soggetto terzo” di cui al precedente comma, con le modalità previste dalla legge e dal proprio ordinamento.

ART. 45 RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva delle entrate non tributarie gestite direttamente dal Comune può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639, oppure può essere affidata al Concessionario del servizio di riscossione, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modifiche e integrazioni.

La riscossione coattiva delle entrate non tributarie gestite dai soggetti di cui all’art. 6 del presente Regolamento, ad esclusione del Concessionario del servizio di riscossione di cui al D.lgs 13.04.99 n. 112, può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639.

Sono attribuite al funzionario Responsabile dell’entrata tributaria, ovvero al Dirigente del Servizio Tributi, ovvero ai soggetti di cui all’art. 6 del presente Regolamento, la firma dell’ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639, nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e successive modifiche e integrazioni, tutte le attività necessarie alla riscossione.

Resta impregiudicata, per le entrate non tributarie, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice Ordinario, purché il Responsabile dell’entrata dia idonea motivazione dell’opportunità e della convenienza economica rispetto alle forme di riscossione di cui al precedente comma.

ART. 46 CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

Alla chiusura dell’esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell’organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

ART. 47 TRANSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA ENTRATE NON TRIBUTARIE

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione.

Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 189 e 228, comma 3, del “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con decreto legislativo n. 267 del 4 agosto

2000, circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

ART. 48 RIMBORSI

Il rimborso delle entrate non tributarie versate che risultano non dovute è disposto dal funzionario Responsabile dell'entrata su richiesta del debitore o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi, il funzionario Responsabile dell'entrata può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente.

Ove vi sia assenso da parte del comune titolato della riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

ART. 49 CREDITI DI MODESTA ENTITA'

Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di Euro 21,00 complessive.

L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

L'abbandono è formalizzato con attestazione specifica, anche cumulativa, del Responsabile del tributo.

ART. 50 DILAZIONI DI PAGAMENTO

Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura non tributaria, i Responsabili di ciascun tributo e di ciascuna entrata non tributaria, possono concedere, in seguito a specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima della rateizzazione o dilazione di ventiquattro mesi, salvo casi di particolari difficoltà economiche accertati sulla base di apposita relazione del settore servizi sociali;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di due rate;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

Nel provvedimento con cui si concede il beneficio della rateizzazione o della dilazione di pagamento devono essere chiaramente indicati il numero delle rate e l'importo di ciascuna rata, con la specificazione dell'importo riferito al tributo e di quello riferito agli interessi.

Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 10.330,00, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di idonea garanzia.

Al fine del riconoscimento di dilazioni di pagamento è, comunque, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente/debitore, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinati ogni singola entrata, nonché delle disposizioni in materia di riscossione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 51 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

I Responsabili delle entrate possono presentare alla Giunta Comunale, tramite il competente Assessore alle Finanze, eventuali proposte di modifica del presente regolamento.

Qualora la Giunta Comunale condivida tali modifiche, quest'ultima, o il Funzionario che si è attivato, presenta la medesima proposta al Consiglio Comunale.

Le modifiche eventualmente approvate dal Consiglio Comunale entrano in vigore a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata deliberata la modifica.

ART. 52 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti previsti dall'art. 6 cui è affidata, anche disgiuntamente, l'attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione di tributi e/o l'attività di gestione e riscossione di entrate non tributarie, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b, del d.lgs. n. 446 del 15.12.1997.

ART. 53 VIGENZA

Le norme del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001.

L'art. 14 bis (ravvedimento operoso) entra in vigore dal 1° gennaio 2004.

NOTE:

Regolamento Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 29/01/01 e modificato con deliberazioni n. 9 del 19/3/01 e n. del (limitatamente all'introduzione dell'art. 14 bis).